

LA RIUNIONE PERIODICA – ADEMPIMENTI FORMALI ED OPERATIVI

Articolo 35 - Riunione periodica

1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- c) il medico competente, ove nominato;
- d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- a) il documento di valutazione dei rischi;
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e

della protezione della loro salute.

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:

- a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e

salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al [presente articolo](#), nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori

è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

41 Commento personale: Il riferimento più corretto sembra essere al comma 2.

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81

CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO Pagina 33 di 172

Sanzioni

Penali

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

- **Art. 35, co. 4:** ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro [**Art. 55, co. 5, lett. e)**]

Sanzioni

Amministrative

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

- **Art. 35, co. 2:** sanzione amministrativa pecuniaria da 2.192,00 a 7.233,60 euro [**Art. 55, co. 5, lett. f)**]
- **Art. 35, co. 5:** sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro [**Art. 55, co. 5 lett. h)**]

Richiami all'Art. 35:

- **Art. 18, co. 1, lett. v)** - **Art. 25, co. 1, lett. i)** - **Art. 33, co. 1, lett. e)** - **Art. 50, co. 1, lett. l)** - **Art. 104, co.**